



Città di Casarano

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-APPROVATO CON DELIBERA N.52 DEL 23/6/1995 – MODIFICATO CON DELIBERE NN.17 DEL 27/03/1999 – 28 DEL 31/05/2004.

Art.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo secondo del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4 comma I del detto decreto legislativo, nonché la modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del decreto 507, nelle seguenti forme:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del decreto 507.
2. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione verrà apportato rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Art. 3 OGGETTO DELLA TASSA (ART. 38 DEL D.LGS. 15/11/1993 NR. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1., con esclusione dei balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del Territorio.

Art. 5 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee di soprasuolo o sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere, o altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti

stesse, nonchè con seggiovie e funivie, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.
6. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste per le occupazioni permanenti, temporanee, di sottosuolo e soprassuolo, di distributore di carburante e tabacchi. Le misure costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 6 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Gli effetti dell'applicazione della tassa di cui al precedente capo, il comune di Casarano, la cui popolazione residente al 31/12/1991 era di 20.148 abitanti, è assegnato alla IV classe.

TITOLO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 7 CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE COMUNALE MODALITA' PER LA RICHIESTA E CRITERI PER IL RILASCIO

1. La domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione da parte del comune, redatta su carta legale e indirizzata al Sindaco, dovrà contenere:
 - a) estremi anagrafici del contribuente, residenza o domicilio legale con recapito (anche telefonico), codice fiscale;
 - b) fondamento e scopo della richiesta, (es. esercizio dell'attività edilizia, nel commercio, arte o professione, impianti di spettacoli, giochi o trattenimenti, ecc.);
 - c) per l'esercizio dell'attività edilizia, descrizione dettagliata delle opere da eseguire ed eventuali estremi di approvazione, di autorizzazione, di concessioni edilizie, ecc;
 - d) l'esatto periodo di occupazione;
 - e) dichiarazione da parte del richiedente ad attenersi al presente regolamento;
 - f) firma del richiedente;
2. La domanda dovrà essere necessariamente corredata dai seguenti allegati:
 - a) planimetria indicante l'esatta area che si intende occupare;
 - b) documentazione fotografica;
 - c) ricevuta attestante l'avvenuto versamento del tributo dovuto al Comune;
3. Qualora lo ritenga opportuno, il comune potrà richiedere ad integrazione della pratica, ulteriori allegati.
4. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà avere luogo, se non dietro autorizzazione del sindaco che determinerà, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le modalità, le condizioni, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione di eventuali impianti e manufatti, nonchè ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
5. Se ritenuto opportuno o necessario, il sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
6. La concessione dovrà attenersi alle procedure previste dall'apposito regolamento riguardante il commercio su area pubblica.

Art. 8 RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente art. 7 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo per rimborso spese stampati, diritti di istruttoria e di sopralluogo, come dal seguente prospetto:
 - a) per occupazione permanente
 - b) per passi carrabili
 - c) per occupazione temporanea
2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della giunta comunale.

Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il sindaco può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia di un eventuale risarcimento.

Art. 10 AUTORIZZAZIONE

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 11 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente art. 10 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in ripristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica alla opera già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso: Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 12 AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI-DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 13 REVOCA DELLE CONCESSIONI (Art. 41 D.Lgs. 15/11/1993, N.507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
4. La revoca è disposta dal sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se nel caso da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

Art. 14 DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorchè non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli.
 - b) Qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello stato, della provincia o della regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 13.

Art. 15 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' data facoltà al comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderà applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 13 (revoca delle concessioni).
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente regolamento.

Art. 16 NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui luoghi adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti dall'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punti o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo in casi in cui, per evidenti necessità ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto il pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino, eventuali danni causati al suolo od alle opere su esso esistenti, saranno considerati come danni arrecati al patrimonio pubblico; il titolare dell'autorizzazione, verificato il danno, sarà perseguito ai sensi delle vigenti leggi per il reato anzi citato.

Art. 17 OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovata, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 123 del codice civile, sia di procedere in via amministrativa sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

Art. 18 PASSI CARRABILI – ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del decreto legislativo n.507/93.

Art. 19 GRADUAZIONE DELLA TASSA CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione ed è applicata unicamente alla superficie occupata.

2. A tale effetto, sentita la commissione edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate nelle due categorie di cui agli allegati a) e b) del presente regolamento.

TITOLO III DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 20 DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 4 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, la denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici, la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo, in mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuata, per gli anni successivi al primo, nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
3. Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo:
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per eccesso se la frazione è superiore a 500 lire o per difetto se è uguale od inferiore a 500 lire.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun preventivo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Art. 21 ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA (ART. 51 DEL D.LGS. 507/1993)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e, sulla base dei dati ed elementi desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti, l'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento
2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia, a tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o si sarebbe dovuta presentare.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28/1/1988, n.43, in unica soluzione, si applica l'art. 2752 del codice civile.
6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. All'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa, sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto alla data dell'eseguito pagamento.

TITOLO IV TARIFFE – ESENZIONI

Art. 22 TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al comune o al concessionario che vi subentra una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto legislativo n. 507/1993 con le maggiorazioni e le riduzioni previste dal citato decreto.
2. Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi ne abbia interesse.

Art. 23 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI (ART. 48 DEL D.LGS. 507/1993)

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso in centro abitato, zona limitrofa, sobborghi e zone periferiche, frazioni.

Art. 24 ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) *le occupazioni temporanee, per una superficie non superiore a mq.20, effettuate dai titolari di pubblici esercizi ubicati nel centro storico;*
 - i) *le ONLUS;*
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

TITOLO V CONTENZIOSO – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI –

Art. 25 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) al ministero delle finanze direzione generale delle entrate per la Puglia sezione distaccata di Lecce, sino alla data di insediamento della commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546, recante: "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.413";

Art. 26 SANZIONI (ART. 53 DEL D.LGS. 507/93)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 21, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 27 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 28 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 29 VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune, del caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 31 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.

TARIFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2004

Il versamento della tassa va arrotondato al decimo di Euro superiore se la 2° cifra decimale è superiore a cinque, e al decimo di Euro inferiore se la 2° cifra decimale è uguale o inferiore a cinque.

TARIFE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1) OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO COMUNALE

(ART. 45, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 507/93)

TASSA PER MQ.		
	Giornaliera	Oraria
CATEGORIA 1 ^	2.32	0.0967
CATEGORIA 2 ^	1.86	0.0775

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(TARIFFA BASE RIDOTTA AL 50% ART. 45, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 507/93)

TASSA PER MQ.		
	Giornaliera	Oraria
CATEGORIA 1 ^	1.16	0.0483
CATEGORIA 2 ^	0.93	0.0387

3) OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON TENDE E SIMILI

(TARIFFA BASE RIDOTTA AL 30% ART. 45, COMMA 3, D.LGS. 507/93)

TASSA PER MQ.		
	Giornaliera	Oraria
CATEGORIA 1 ^	0.77	0.0321
CATEGORIA 2 ^	0.62	0.0258

4) OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI, CON ESCLUSIONE DI OCCUPAZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 5)

(TARIFFA BASE MAGGIORATA DEL 25%, ART. 45, COMMA 4, D.LGS. 507/93)

TASSA PER MQ.		
	Giornaliera	Oraria
CATEGORIA 1 ^	2.90	0.1292
CATEGORIA 2 ^	2.32	0.0097

5) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE EFFETTUATA CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

(TARIFFA BASE RIDOTTA DELL'80%, ART. 45, COMMA 5, D.LGS. 507/93)

TASSA PER MQ.		
	Giornaliera	Oraria
CATEGORIA 1 ^	0.46	0.0192
CATEGORIA 2 ^	0.37	0.0154

Art. 42, comma 5: "Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq."

6) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE, REALIZZATE CON CONDUTTURE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI REALIZZATE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

(ART. 47, COMMA 5, D.LGS. 507/93)

TASSA FORFETTARIA PER KM LINEARE								
	OCCUPAZIONI FINO AD UN KM LINEARE				OCCUPAZIONI OLTRE UN KM LINEARE			
	fino a 30 gg	Da 31 a 90 gg	Da 91 a 180 gg	Sup. a 180 gg	Fino a 30 gg	Da 31 a 90 gg	Da 91 a 180 gg	Sup a 180 gg
CAT 1 ^	15.49	20.13	25.23	30.98	23.23	30.20	34.84	46.46
CAT 2 ^	10.84	14.09	5.42	21.68	17.42	22.65	13.06	34.84

7) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO COMUNALE REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

(tariffa base ridotta del 50% - art. 45, comma 6/bis d.lgs. 507/93)

TASSA PER MQ.		
	GIORNALIERA	ORARIA
CATEGORIA 1 ^	1.16	0.0483
CATEGORIA 2 ^	0.93	0.0387

8) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO COMUNALE REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICO-CULTURALI-SPORTIVE, NONCHE' DA ESERCIZI PUBBLICI SITUATI NEL CENTRO STORICO DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE

TASSA PER MQ.		
	GIORNALIERA	ORARIA
CATEGORIA 1 ^	0.46	0.0192
CATEGORIA 2 ^	0.37	0.0154

ULTERIORI RIDUZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee di cui ai precedenti punti 1-2-3 e 4, realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le relative tariffe sono ridotte al 50% (art. 45, comma 5 D.Lgs. 507/93)
2. Per tutte le occupazioni temporanee, fatta eccezione per quelle di cui al punto 6), di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 40% (art. 45, comma 1, D.Lgs. 507/93)
3. Per tutte le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8, D.Lgs. 507/93).

N.B. Le ulteriori riduzioni sopra indicate vengono applicate nel rispetto del disposto dalla lettera C) del comma 2 dell'art. 45, del D.Lgs. 507/93 ("In ogni caso le misure di tariffa per le occupazioni di suolo determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la tariffa di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0.08 al mq. per giorno").

OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO COMUNALE

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO COMUNALE

(ART. 44, COMMA 1, D. LGS. 507/93)

	TASSA ANNUA PER MQ
CATEGORIA 1 ^	29.05
CATEGORIA 2 ^	23.24

2) OCCUPAZIONI PERMANENTI CON TENDE FISSE O AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO COMUNALE

RETRAIBILI,

(Art. 44, comma 1, lett. C) D.Lgs. 507/93)

	TASSA ANNUA PER MQ
CATEGORIA 1 ^	8.71

CATEGORIA 2^	6.97
--------------	------

3) DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO, PREVIO RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO, SULL'AREA ANTISTANTE SEMPLICI ACCESSI, CARRABILI O PEDONALI POSTI AL FILO DEL MANTO STRADALE, PER UNA SUPERFICIE COMUNQUE NON SUPERIORE A MQ 10

(Art. 44, comma 8, D.Lgs. 507/93)

	TASSA ANNUA PER MQ
CATEGORIA 1^	2.91
CATEGORIA 2^	2.32

4) OCCUPAZIONI PERMANENTI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE, diverse da quelle contemplate al successivo punto 5)

(art. 44, comma 1, lett. C), D.Lgs. 507/93)

	TASSA ANNUA PER MQ
CATEGORIA 1^	9.68
CATEGORIA 2^	7.75

5) OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE

(art. 47 D.Lgs. 507/93)

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, L. 488/99, per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, a partire dall'01/01/2001 si applica la seguente tariffa:

per ogni utenza € 0.81

